

interruzione del termine per i casi previsti nell'articolo stesso.

Questa, che ho portato oggi dinanzi alla Camera, è una questione di grande importanza. Non v'è nessuno di quelli che rappresentano, nel Parlamento e fuori del Parlamento, il grande movimento cooperativo nazionale, che, in questo momento, non invochi l'approvazione di questa proposta di legge.

In tutto il Veneto i maggiori ricostruttori sono gli enti cooperativi, i quali hanno anticipato di proprio, chi il 30 e chi il 40 per cento delle spese per le ricostruzioni. È pertanto necessario che lo Stato venga incontro a questi volenterosi, e faccia in maniera che non ci si trovi, fra pochi giorni, di fronte a colossali danni da parte di tutte le organizzazioni cooperative, le quali hanno lavorato con la fiducia che le liquidazioni da parte dello Stato fossero immediatamente pagate.

Io mi rendo interprete ora non solo dei voti degli organismi cooperativi, ma di tutti gli altri ricostruttori, i quali hanno dimostrato fiducia nell'opera dello Stato.

So che il Ministero delle terre liberate si è occupato della questione, e che ha già preparato un progetto di legge. Sarò ben contento che le due proposte di legge vengano fuse in una, e, nel più breve tempo possibile, vengano accolte dalla Camera.

Non è uno strappo, che noi intendiamo di fare al Codice civile; intendiamo semplicemente di salvare la economia di tutte le nostre cooperative, senza distinzione di partito, ed in ciò tutti i rappresentanti dei vari partiti del Veneto sono concordi, e mi auguro che la Camera vorrà sopra questa proposta deliberare la urgenza. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario di Stato per le terre liberate, vuole esprimere il pensiero del Governo?

MERLIN, *sottosegretario di Stato per la ricostituzione delle terre liberate*. Il Governo con le consuete riserve non si oppone alla presa in considerazione.

Ho anzi l'onore di dichiarare alla Camera che il Ministero delle terre liberate ha predisposto su questo argomento un apposito disegno di legge, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri nella sua prossima seduta.

PRESIDENTE. Pongo a partito la presa in considerazione della proposta di legge del deputato Piva.

(È presa in considerazione).

Segue lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Persico per modificazione

dell'articolo 522 del Codice di procedura penale.

Se ne dia lettura.

ACERBO, *segretario, legge*. (V. *tornata del 25 marzo 1922*).

PRESIDENTE. L'onorevole Persico ha facoltà di svolgerla.

PERSICO. Onorevoli colleghi, non desti meraviglia che ad un Codice entrato in vigore dal 1º gennaio 1914, cioè da appena otto anni, si propongano modificazioni. Anzi ritengo che il sistema migliore per emendare i codici non sia quello di riformarli totalmente, ma quello di eliminare man mano gli inconvenienti, che si palesano più evidenti e per i quali la riforma è più necessaria.

L'articolo, del quale propongo la modificazione, è il 522. L'importanza formale della riforma è piccolissima, quella sostanziale è piuttosto grande, soprattutto è grande l'importanza pratica, poichè l'articolo 522 del Codice di procedura penale vigente, che riproduce l'analogo articolo del Codice del 1865, nella sua dizione, si presta ad una interpretazione, che la giurisprudenza ha sempre ritenuta, cioè che nei giudizi di cassazione, quei giudizi nei quali è più importante l'opera della difesa, poichè si tratta di stabilire dei principi di puro diritto, e non già di applicare al fatto la legge, è negata la parola per ultimo al difensore.

E la formula dell'articolo di legge si presta a questa interpretazione: poichè sia il vecchio articolo 667 del cessato Codice del 1865, sia l'articolo corrispondente del Codice vigente dicono che il pubblico ministero parla per ultimo, di modo che la giurisprudenza ha interpretato che, dopo la parola del pubblico ministero, non sia possibile alcuna replica da parte del difensore.

Si afferma che ciò abbrevia i giudizi, e che elimina molti inconvenienti. Invece li aggrava. Noi possiamo ricordare, a favore della nostra tesi, che dinanzi al tribunale supremo di guerra e marina, dove la replica del difensore, dopo la requisitoria dell'avvocato generale militare, è ammessa ed è normalmente usata, questo sistema chiarifica le discussioni e le rende più brevi, perchè per lo più il difensore si rimette ai motivi che ha presentati per iscritto, e attende le obiezioni del pubblico ministero, sentite le quali, presenta le sue risposte, le sue deduzioni, le sue osservazioni.

Ora in Cassazione — e ne fanno fede autorevoli colleghi qui presenti, i quali ne frequentano le aule — si verifica talvolta que-